

A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica

*Progetto a sostegno delle aziende
nell'applicazione della normativa di sicurezza*

Workshop

Ruolo dell'interazione uomo-macchina per l'efficace applicazione della Direttiva Macchine



INAIL

Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede di Modena



Martedì 4 novembre 2014 – ore 14,00 – 18,15
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" - Aula
FA 0C
Via Vignolese 905
41125 Modena (MO)

Analisi giuridica di alcuni casi di interesse

Luca Lodi

Cultore di Diritto del Lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia



Marchio CE vs Sicurezza

- *Preliminarmente:* la marcatura CE è requisito per l'**immissione** sul mercato europeo di una macchina; **NON** garantisce la sicurezza 100% che è rimessa all'attenzione del datore di lavoro coadiuvato dal RSPP
→ i **RES** sono, appunto, "essenziali" ai fini di una omogeneità di sicurezza sul territorio UE → all'interno dello Stato membro bisogna considerare l'adeguamento al rispettivo ordinamento giuridico
- Il datore di lavoro **DEVE** verificare che la macchina sia **SICURA** secondo i parametri legali della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica (**art. 2087 c.c.**)



Marchio CE vs Sicurezza

- **Cass., sez. IV penale, 04/02/2010, n. 4923:**

*“Le disposizioni della richiamata normativa (ndr: comunitaria), con cui si è data attuazione ad alcune «direttive macchine» dell’Unione Europea, attengono alla procedura e ai controlli necessari per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto sul mercato, ma **non possono ritenersi tali da assorbire il complessivo dovere di garanzia dei soggetti sopra richiamati** (ndr: datore di lavoro, dirigenti, preposti) **nei confronti dei lavoratori, diretti utilizzatori delle macchine stesse”***



Marchio CE vs Sicurezza

- **Cass., sez. IV penale, 06/12/2012, n. 47274:**
- “I marchi di conformità limitano la loro efficacia (...) a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti al **requisiti essenziali di sicurezza** previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale (...), poichè il datore di lavoro, quale **responsabile della sicurezza** dell'ambiente di lavoro, è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e **risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti**”



Infortuni su macchine CE

- **Allegato V al D.Lgs. 81/08** “Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”
- Art. 70, co. 2: norma imperativa “...attrezzature... devono... Allegato V”
- Di fatto, se li analizziamo punto per punto, è come se costituissero “la base” per garantire la sicurezza dei lavoratori secondo i parametri dell’art. 2087 c.c., ancorché abbiano applicazione residuale: possono rappresentare una sorta di lista di controllo aziendale delle conformità ad es. per la verifica della presenza dei DPC (si pensi ad una sega a nastro: punto 5.5.3 doppia protezione = cuffia registrabile + schermatura laterale)



Infortunati su macchine CE

- **Cass., sez. IV penale, 11 marzo 2013, n. 11445:**

*“La presenza di un **vizio occulto** del macchinario non può essere dedotta dal fatto che non si sono verificati prima incidenti analoghi a quello in esame, né poteva valere ad escludere la **responsabilità** dell'imputato il fatto che la macchina riportasse il marchio CE e che il costruttore non avesse indicato nel libretto di istruzioni l'esistenza di **rischi residui**”*



Infortuni su macchine CE

- **Misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/08):**
 - a) valutazione di tutti i rischi salute/sicurezza;
 - c) eliminazione rischi o riduzione al minimo in base al progresso tecnico (parametro *ex art. 2087 c.c.*);
 - e) riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) sost. ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
- **Art. 70 D.Lgs. 81/08:** Attrezzature conformi a disposizioni comunitarie di prodotto o Allegato V. *Si considerano conformi le attrezzature costruite secondo D.P.R. 547/55, ovvero art. 28 D.Lgs. 626/94 (che rinvia a decreto Min.Lav. sentita Comm.consult.)*



Infortuni su macchine CE

- **C. Giust. Europea, 08/09/2005, causa C-40/04:**
- Importazione in Stato membro, da altro Stato membro, di macchina conforme CE;
- Infortunio sul lavoro: cesoiamento di 8 dita a dipendente di società finlandese, durante la manutenzione di una pressa idraulica seppur arrestata premendo il fungo di sicurezza (un tocco involontario del pedale fece muovere la pressa nonostante fosse in arresto e priva di corrente)
- segue...



Infortuni su macchine CE

- ...segue **C. Giust., 08/09/2005, causa C-40/04:**
- Il Tribunale finlandese ha ritenuto parzialmente responsabile la società importatrice in base alla normativa (nazionale) di sicurezza sul lavoro;
- Il titolare della società stimola il **rinvio pregiudiziale** ritenendosi libero da doveri tecnici nel momento in cui vi sia il marchio CE (la legge finlandese prevede stessi obblighi per importatore e venditore)
- *Proprio questa specificità legale ha fatto concludere la Corte con:*
 - a) la Dir. Macchine **osta** con disposizioni nazionali che impongano requisiti ulteriori ai fini dell'importazione;*
 - b) la Dir. Macchine **non osta** a disposizioni speciali nazionali che prevedano più posizioni di garanzia in base all'ord. giur. locale.*



Infortunio uso macc.CE modificata

- **Cass., sez. IV penale, 17/03/2014, n. 12377:**
- Macchina cesoia orizzontale per il taglio di tondini d'acciaio, bloccata a metà corsa (fatto: 2006)
- Il lavoratore, dopo aver tentato di riavviare la macchina operando sul quadro generale, è entrato nella cabina lasciando inserito il pulsante del ciclo automatico, ha sbloccato il freno pneumatico e inserendo la manovella nel volano ha ottenuto il movimento avanti-indietro della slitta portacoltelli: il sensore di rilevamento era guasto o non regolato e la conseguenza è stata dell'infortunio con frattura polso
 - segue...



Infortunio uso macc.CE modificata

- ...segue **Cass., penale, 17/03/2014, n. 12377:**
- Secondo i giudici di merito:
 - a) *la causa dell'attivazione improvvisa della macchina era riconducibile a guasto o rottura del sensore;*
 - b) *Il dipendente non aveva osservato le disposizioni impartite, non attivando il pulsante di emergenza prima di intervenire manualmente sulla macchina MA il datore di lavoro non aveva proceduto alla eliminazione del rischio sostituendo il micro di sicurezza a induzione - componente rivelatosi non idoneo - con dispositivo idoneo ai sensi del D.P.R. 459/96, come disposto dal D.Lgs. 626/94, artt. 35 e 36 (ora D.Lgs. 81/08, Tit. III)*
- segue...



Infortunio uso macc.CE modificata

- ...segue **Cass., penale, 17/03/2014, n. 12377:**
- *“Il Tribunale aveva dato atto che il rischio di riattivazione della macchina durante la procedura di set up manuale era stato previsto dal datore di lavoro a tal punto da collocare un pulsante di emergenza (che il dipendente non aveva premuto) e da installare un sensore sul volano; ma aveva accertato che non era stato introdotto un meccanismo idoneo a segnalare eventuali guasti, per cui la situazione aveva generato una **falsa sicurezza** nel dipendente, ritenendo che tale previsione avrebbe consentito di **eliminare completamente il rischio**”*

- segue...



Infortunio uso macc.CE modificata

- ...segue **Cass., penale, 17/03/2014, n. 12377:**
- *“Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale aveva ritenuto che l'evento fosse **prevedibile ed evitabile**, avuto riguardo allo **stato della tecnica**, e che l'osservanza delle norme cautelari fosse in concreto esigibile, ritenendo che, sebbene tale profilo di colpa non fosse stato specificato, la declaratoria di responsabilità non violava il principio di correlazione tra accusa e sentenza”*
- La Cassazione, nel caso di specie, non accoglie il ricorso del datore di lavoro perché la ricostruzione dei fatti differisce da quelli descritti in primo e secondo grado, non ammissibile in sede di legittimità



Inf. con carrello elev. CE modificato

- **Cass., sez. IV penale, 06/12/2012, n. 47274:**
- Azienda che per svolgere **particolari lavori** ha necessità di una modifica del carrello elevatore e all'uopo **incarica una ditta specializzata** per le modifiche.
- Nella sentenza si parla di *attività "aziendale prevista"* con applicazione di *"accorgimenti ipotizzati dalla ASL"* competente, che l'azienda aveva posto in essere.
- Accade un incidente e **viene responsabilizzato il datore di lavoro, il quale ricorre per cassazione: la Corte rileva l'assenza dell'elemento psicologico del reato** (art. 590 c.p.) in quanto egli aveva valutato i rischi e incaricato ditta specializzata, affidandosi poi ai requisiti di resistenza e idoneità dichiarati.

• segue...



Inf. con carrello elev. CE modificato


- ...segue **Cass., sez. IV penale, 06/12/2012, n. 47274:**
- ***“L'obbligo del datore di lavoro di controllare che gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle norme antinfortunistiche provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti, non comporta la verifica della corrispondenza dei detti strumenti alle garanzie fornite dalla casa costruttrice, potendo l'imprenditore fare affidamento, purchè non colpevole, nei requisiti di resistenza e di idoneità indicati dalla casa costruttrice medesima che nel caso di specie aveva progettato e prodotto il carrello su espressa richiesta e conformemente alle esigenze del committente”***



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA



Workshop “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”
RUOLO DELL’INTERAZIONE UOMO-MACCHINA PER L’EFFICACE
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE (4 novembre 2014)



Grazie dell’attenzione

Analisi giuridica di alcuni casi di interesse

Luca Lodi

Cultore di Diritto del Lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia